

APPROFONDIMENTO CIVILE

Avvocato sbaglia la notifica, ma non paga. Quando l'errore non basta (CDA Perugia n. 70/2025)

Data pubblicazione:	29/05/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Un avvocato sbaglia la notifica di un ricorso al Tar. Errore tecnico, niente di più. Ma quell'errore costa caro: il cliente - un finanziere licenziato per consumo personale di droga - perde l'occasione di contestare il provvedimento. Ne nasce una causa civile per responsabilità professionale: **il cliente chiede un risarcimento, sostenendo che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe potuto ottenere giustizia.**

Vi è responsabilità professionale dell'avvocato in questi casi? Lo chiarisce la **Corte d'Appello di Perugia**, con una sentenza che aderisce, senza esitazioni, ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anzi blindato.

BOX DI APPROFONDIMENTO: L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER GLI AVVOCATI

Dal 2013, ogni avvocato che esercita la professione è **obbligato a stipulare una polizza assicurativa** per la responsabilità civile derivante dall'attività svolta, ai sensi dell'art. 12 della **Legge 247/2012** (Nuova disciplina dell'ordinamento forense), e secondo quanto previsto dal **DM 22 settembre 2016**. **Cosa copre la polizza?** La copertura assicurativa serve a risarcire i clienti nel caso in cui l'avvocato provochi, anche solo per colpa, un **danno patrimoniale** derivante da:

- errore materiale o tecnico,
- negligenza,
- violazione di obblighi professionali.

L'obbligo non è solo formale: Non basta stipulare la polizza. L'avvocato ha anche il dovere di:

- comunicarne gli estremi al cliente all'atto del conferimento dell'incarico,
- mantenerla attiva e aggiornata,
- adeguarla al tipo e volume dell'attività svolta.

Sanzioni L'esercizio della professione senza una valida copertura assicurativa costituisce **illecito disciplinare**. In caso di responsabilità accertata, la mancanza della polizza può esporre l'avvocato al **pagamento diretto dei danni**, con gravi conseguenze personali ed economiche. **In conclusione** l'assicurazione non è solo una tutela per il cliente, ma anche uno **scudo fondamentale per l'avvocato stesso**, che opera in un contesto di crescente complessità e rischio professionale.

IL FATTO

La vicenda nasce da un **errore di notificazione** compiuto da un avvocato incaricato di proporre ricorso dinanzi al TAR Umbria contro un **licenziamento disciplinare** di un militare della Guardia di Finanza. Il ricorso non veniva notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, bensì direttamente alle singole amministrazioni. Risultato: **il ricorso veniva dichiarato inammissibile**.

A seguito di questo esito, l'ex militare citava il legale in giudizio per **responsabilità professionale**, chiedendo il risarcimento del danno subito per la mancata possibilità di difendersi nel merito.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

La Corte di Appello di Perugia ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: **il cliente non deve soltanto provare l'imperizia o negligenza del professionista, ma anche che, se l'azione fosse stata correttamente proposta, avrebbe avuto "ragionevoli probabilità" di successo**.

È il cosiddetto **giudizio prognostico ex ante**, da effettuarsi secondo il criterio del "*più probabile che non*".

Nel caso di specie, l'avvocato aveva **erroneamente notificato il ricorso amministrativo**, determinandone l'inammissibilità. Ma ciò non basta: l'azione doveva essere anche **meritevole di accoglimento** sul piano giuridico. La Corte umbra esclude questa possibilità, richiamando **univoci orientamenti giurisprudenziali** che, al contrario, avrebbero presumibilmente respinto il ricorso, anche se correttamente proposto.

Secondo la Corte, **anche se il ricorso fosse stato validamente notificato**, l'orientamento consolidato di Consiglio di Stato e TAR coevi avrebbe **comunque ritenuto legittimo il licenziamento**, in quanto il comportamento tenuto era **gravemente incompatibile** con i doveri istituzionali di un militare.

CONCLUSIONI

In questo caso mancava un elemento essenziale per configurare la responsabilità risarcitoria dell'avvocato: **la prognosi favorevole sull'esito dell'azione giudiziaria omessa**. Non è sufficiente, infatti, dimostrare che vi sia stato un errore tecnico - come, nella specie, la notifica errata del ricorso al TAR - per ottenere il risarcimento. Occorre dimostrare, secondo il criterio del *più probabile che non*, che **in assenza di quell'errore l'azione avrebbe avuto concrete e ragionevoli probabilità di successo**.

In mancanza di tale prova, anche l'accertata negligenza del professionista non dà luogo ad obblighi risarcitori. La responsabilità del legale resta confinata nel perimetro della **violazione di un'obbligazione di mezzi**, non trasformandosi in garanzia dell'esito favorevole del giudizio.

BOX DI APPROFONDIMENTO

Obbligazione di mezzo ed obbligazione di risultato **Obbligazione di mezzo** L'avvocato non garantisce il raggiungimento di un risultato, ma si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Il cliente può ottenere un risarcimento solo se dimostra:

- un comportamento negligente, imprudente o imperito;
- il danno subito;
- e soprattutto che, in assenza dell'errore, avrebbe avuto concrete possibilità di successo (*prognosi favorevole*).

Obbligazione di risultato L'imprenditore, che realizza un'opera, si obbliga a conseguire un risultato preciso e determinato.

In caso di mancato risultato, l'inadempimento si presume, salvo che il debitore provi che l'insuccesso dipende da cause a lui non imputabili. **Esempi pratici:**

- L'avvocato deve tutelare il cliente con competenza, ma non garantisce la vittoria → **obbligazione di mezzo**
- L'impresa edile incaricata di costruire un muro deve consegnarlo integro → **obbligazione di risultato**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.